

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati:

a) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati rurali di cui all'articolo 3, comma 1;

b) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 4;

c) criteri e modalità per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 5;

d)

(ABROGATA)

e) modalità per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.

(1)

2. Ove necessario, le norme regolamentari di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note:

1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.